



Ambito Territoriale Sociale IX

## COMITATO DEI SINDACI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI JESI

Deliberazione numero 20 data 12/12/2006

### OGGETTO: PERCORSO PER LA COSTITUZIONE DI UNA AZIENDA CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI – APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI STATUTO

L'anno duemilasei nel giorno dodici del mese di dicembre alle ore 9.00 presso la Residenza Municipale del Comune di Jesi (An) si è riunito il Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Jesi giusta convocazione n. 39402 di prot. del 04.12.2006.

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni:

Voti	Comune	Rappresentante	Presente	Voti	Comune	Rappresentante	Presente
31	Jesi	Cingolani Paolo	si	13	Montecarotto		No
13	Apiro	Novelli Settimio	si	13	Monte Roberto	Trillini Michele	Si
13	Belvedere O.	Fioretti Gianluca delegato	si	13	Morro d'Alba		no
17	Castellbellino		No	13	Poggio S.Marcello		no
17	Castelplanio	Ragaini Roberto	si	13	Poggio S. Vicino		no
17	Cingoli		no	13	Rosora		no
17	Cupramontana	Sbaffi Giuseppe	si	13	San Marcello	Ciocolanti I.	si
17	Filottrano	Ballante Ivana	si	13	San Paolo di Jesi	Ragaini Roberto delegato	si
17	Maiolati Spontini	Bucciarelli Manolo	si	17	S.M. Nuova	Moriconi Andrea	si
13	Mergo	Anastasi Carlo	si	13	Staffolo	Fidecicchi Sandro	si
13	Monsano	Fioretti Gianluca	si				

Assistono il Coordinatore dell'Ambito Territoriale IX, dott. Riccardo Borini ed il Vice Segretario del Comune Capofila, dott. Mauro Torelli.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta

Il Comitato prende in esame l'oggetto sopraindicato

**OGGETTO: PERCORSO PER LA COSTITUZIONE DI UNA AZIENDA CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI – APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI STATUTO**

**IL COMITATO DEI SINDACI**

VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”);

VISTO, in particolare, l’art. 8 della citata Legge con il quale viene attribuita alle Regioni “*la determinazione degli Ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli Ambiti territoriali le regioni prevedono incentivi a favore dell’esercizio associato delle funzioni sociali in Ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari*”;

VISTA la deliberazione n. 306 del 1° marzo 2000 con la quale il Consiglio Regionale delle Marche ha approvato il Piano per un sistema integrato di interventi e servizi sociali;

VISTO il successivo provvedimento della Giunta Regionale delle Marche n. 337 del 13 febbraio 2001 in forza del quale sono stati istituiti gli Ambiti Territoriali Sociali con l’obiettivo di:

- dotare tutti i territori di una “rete di servizi essenziali” che consenta ad ogni persona che vive e lavora nella Regione, uguali opportunità di accesso e identica qualità delle prestazioni a prescindere dal luogo di residenza”;
- creare le condizioni per l’integrazione dei servizi, guardando non solo al rapporto fra sanitario e sociale, ma anche al più vasto sistema di welfare (lavoro, formazione, istruzione, casa, ambiente);
- favorire l’esercizio associato delle funzioni sociali da parte di Comuni e una gestione unitaria della rete dei servizi (paragrafo 3.2 del Piano Regionale);

CONSIDERATO che:

- al fine di approfondire la problematica della gestione unitaria, il Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale IX ha promosso l’organizzazione di un Seminario di Studio (Montecarotto, 5 ottobre 2002) e l’insediamento di un Gruppo di lavoro costituito da funzionari di varie municipalità dell’Ambito IX (Monsano, 25 ottobre 2002);
- la relazione conclusiva presentata dal Gruppo di lavoro è stata approvata dal Comitato dei Sindaci con deliberazione n. 4 del 7 aprile 2003;
- dall’analisi comparata delle varie forme gestionali consentite dalla legge e dall’esame delle esperienze nazionali in atto, il documento finale ha espresso una valutazione preferenziale per un modello di tipologia consortile, in considerazione delle favorevoli aspettative in termini di razionalizzazione, economicità ed efficienza;

ATTESO che con deliberazione di G.C. n. 304 del 16 dicembre 2003 il Comune di Jesi ha formalizzato, ai Comuni dell’Ambito, la proposta di avviare la costituzione di una Azienda speciale consortile per la gestione dei servizi sociali dell’Ambito Territoriale IX;

RAMMENTATO che l'art. 113 bis del Testo Unico, come modificato con D.L. 30.9.2003 n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003 n. 326, stabilisce che i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica possano essere gestiti mediante:

- Istituzioni;
- Aziende speciali, anche consortili;
- Società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

ATTESO che nel Comitato dei Sindaci del 26 gennaio 2004 e nel successivo Ufficio di Presidenza del 2 febbraio 2004 si è deciso di avviare il percorso per la costituzione di una Azienda consortile speciale, ai sensi della citata Legge 24 novembre 2003 n. 326;

RICORDATO che con deliberazione consiliare del Comune di Jesi n. 133 del 26 luglio 2004, a recepimento degli atti amministrativi adottati dalle municipalità dell'Ambito Territoriale IX, è stato conferito incarico all'Università Politecnica delle Marche per la elaborazione del Piano di fattibilità finalizzato alla nascita di una Azienda Consortile per la gestione dei servizi sociali;

CONSIDERATO che, ai sensi della convenzione, il lavoro dell'Università si è articolato in due fasi distinte:

- Analisi socio organizzativa dei servizi da consorzicare e del modello organizzativo
- Analisi economico-finanziaria e predisposizione del piano industriale e del relativo business plan;

ATTESO che il Comitato dei Sindaci:

- con deliberazione n. 20 del 30 settembre 2005 ha ufficialmente preso atto della consegna del rapporto concernente la prima fase (intitolato "*Progetto di fattibilità organizzativa relativo alla costruzione di una Azienda Consortile per la gestione dei servizi sociali dell'Ambito Territoriale IX*");
- con deliberazione n. 26 del 7 dicembre 2005 ha preso atto della consegna del secondo rapporto (denominato: "*Piano industriale e business plan*")

RAMMENTATO che in data 28 gennaio 2006 si è tenuto un Seminario pubblico per l'approfondimento della tematica;

RILEVATO che l'Università ha svolto il suo studio privilegiando il modello di Azienda "pesante" (cioè inclusivo della gestione delle case di riposo), in quanto considerato come "quello che più enfatizza le esternalità positive derivanti da una gestione accentrata";

VERIFICATO altresì, che in base a quanto si evince dal lavoro dell'Università:

- il processo di aziendalizzazione "non comporta modifiche rivoluzionarie" dell'assetto gestionale, in quanto "verranno applicate le prassi più diffuse, razionalizzate tenendo conto delle economie di scala realizzabili"
- la gestione centralizzata permette di conseguire una serie di benefici così schematizzabili:
  - liberare risorse umane attualmente impegnate in attività eterogenee (servizi sociali, anagrafe, polizia municipale ecc. ) come tipicamente avviene in molti Comuni dell'Ambito, al fine di poterle più proficuamente impiegare in altre mansioni nell'Ente di appartenenza;
  - ridurre le attività meramente amministrative o di staff (appalti unici per tutto l'Ambito, meno documenti contabili ecc.) e quindi un significativo risparmio di tempo e costi;

- sviluppare una contrattazione di massa, al fine di ottenere condizioni più favorevoli rispetto alla situazione attuale;
- accedere a contributi dalla Regione e dall'ASUR più consistenti rispetto a quelli erogati ai singoli Comuni, grazie ad un peso maggiore in sede di negoziazione;
- ridurre la possibile "competizione" tra Comuni in quanto tutti i residenti dell'Ambito accederanno agli stessi servizi ai medesimi standard qualitativi e alle stesse condizioni, dando pieno riflesso al principio di solidarietà sociale intercomunale;
- governare e controllare in modo analitico le attività svolte;

ATTESO che, in base agli studi condotti sul fabbisogno finanziario dell'Azienda, sono stati individuati 4 diversi scenari concernenti la quantificazione degli investimenti (*apporto* dei soci, *acquisto* dai soci, *comodato* gratuito e *locazione* dai soci);

PRESO ATTO che, tra quelle prospettate, l'Università indica la "locazione" come la soluzione in grado di "meglio coniugare l'equilibrio economico-finanziario dei Comuni con quello dell'Azienda consortile;

VISTA la D.G.R. n. 551 del 15 maggio 2006 con la quale sono state approvate le *Linee guida per la riorganizzazione istituzionale degli Ambiti Territoriali Sociali*;

ATTESO che la Regione, sulla scorta dell'esperienza maturata con l'istituzione degli Ambiti Territoriali e con la sperimentazione dei Piani di Zona, ha maturato la decisione di sostenere un processo di rafforzamento degli Ambiti per realizzare un effettivo "salto di qualità istituzionale", nel rispetto dei seguenti principi:

- centralità del ruolo politico del Comitato dei Sindaci
- centralità del ruolo tecnico del Coordinatore
- centralità di tutti i percorsi di concertazione, co-progettazione e consultazione nelle modalità indicate dall'art. 1 della legge 328/2000
- centralità dei sistemi informativi regionali, provinciali e di Ambito;

RILEVATO, altresì, che nel rispetto dell'autonomia affidata agli enti locali in ordine alla scelta delle modalità istituzionali più adatte per la riorganizzazione istituzionale dell'Ambito, la Regione Marche ha ritenuto di fare riferimento alle indicazioni riportate nel Testo Unico sull'ordinamento delle autonomie locali (D.Lvo 267/2000) che individua le seguenti tipologie: *convenzione intercomunale con creazione di ufficio comune, accordo di programma, consorzio e azienda consortile, Unione dei Comuni*;

VERIFICATO, inoltre, che, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida:

- Sotto il profilo finanziario "*la Regione si propone di incentivare l'utilizzo da parte degli Ambiti del modello organizzativo "minimo" della convenzione secondo modalità che saranno riportate nel decreto di riparto del fondo unico sociale regionale e nazionale e che dovranno confluire in un fondo unico di ambito territoriale. E' superfluo precisare che gli Ambiti che saranno strutturati nelle altre forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (unioni e consorzi) sono parimenti destinatari di eventuali incentivi regionali, essendo considerato il modello della convenzione intercomunale come una fra altre forme associative aventi pari dignità*".
- Sotto il profilo organizzativo "*l'ipotesi della prosecuzione della gestione singola è da considerare come eccezione rispetto alla regola della gestione associata. Infatti, l'ipotesi di una attribuzione solo parziale all'Ambito delle funzioni comunali, vanifica lo scopo di fondo della*

*gestione associata – di assicurare omogeneità sul territorio delle politiche sociali, migliore integrazione socio-sanitaria, efficienza ed efficacia – ma finisce anche col disattendere i progressi raggiunti nel sistema dei servizi sociali dopo il DPR n. 616/1977 costituiti dall'unitarietà del sistema e col porsi in insanabile contrasto con la lettera e lo spirito della legge n. 328/2000”;*

PRESO ATTO pertanto, che il percorso avviato nel 2002 dall'Ambito Territoriale IX ha il merito di aver anticipato le decisioni adottate dalla Regione 4 anni dopo ed è in perfetta linea con gli indirizzi contenuti nelle Linee Guida;

OSSERVATO, altresì, che il citato documento regionale considera “non idoneo” il ricorso all'Istituzione (art. 114 del D.lvo 267/2000), in quanto “mero organismo strumentale del singolo ente locale, funzionale alla gestione integrata dei servizi e non al coordinamento delle funzioni”;

ATTESO che il Comitato dei Sindaci, con deliberazione n 12 del 7 giugno 2006, ha condiviso e approvato i seguenti indirizzi destinati a divenire elementi costitutivi dello Statuto dell'Azienda:

- Scopo dell'Azienda è l'esercizio di funzioni socio-assistenziali e la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, in relazione alle attività di competenza istituzionale degli Enti consorziati, ivi compresi interventi di formazione e orientamento concernenti le attività dell'azienda o aventi finalità di promozione sociale dei cittadini del territorio.
- I servizi istituzionali facenti capo all'Azienda sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti consorziati e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, e in particolare:
  - ANZIANI
  - DISAGIO ADULTI
  - DISABILITA'
  - FAMIGLIA CON MINORI
- L'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi e delle attività sono finalizzati ai seguenti obiettivi:
  - a) definizione di tutti gli atti di programmazione e attuazione di servizi e di interventi di natura socio-assistenziale previste da normativa dello Stato e della Regione, con particolare riferimento alla Legge 328/2000 e alla pianificazione regionale e di zona;
  - b) rafforzamento della capacità di intervento dei Comuni associati, attraverso la creazione di un soggetto gestore dotato di piena autonomia giuridica e gestionale, ancorché collocato in posizione servente rispetto agli Enti locali consorziati;
  - c) strutturazione di una Rete Locale Integrata di servizi, con razionalizzazione su base territoriale della erogazione;
  - d) sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi erogati;
  - e) accrescimento delle possibilità di investimento nel settore dei servizi alla persona;
  - f) sviluppo di approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità degli interventi;
  - g) determinazione di meccanismi di funzionamento “orientati al soddisfacimento dei bisogni”, che enfatizzano la centralità del soggetto-utente dei servizi ed incentivano lo sviluppo degli interventi nei confronti dei nuovi bisogni sociali;

- h) consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai Comuni di minore dimensione demografica;
- i) sviluppo dell'informazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni;
- j) attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi;

• il modello di partecipazione all'Azienda deve tenere conto:

- del conferimento del capitale di dotazione
- del conferimento di servizi attinenti l'oggetto sociale;

All'atto della costituzione i Comuni proprietari provvedono al conferimento delle quote di loro competenza, stabilite in base alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 2005, per un ammontare complessivo di €50.000,00.

Ciascun ente consorziato partecipa all'Assemblea con un proprio rappresentante, portatore di un voto plurimo, espresso in millesimi di voto.

I 1000 voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti degli enti consorziati sulla base di due criteri:

Quota relativa ai conferimenti di capitale e agli investimenti	400 voti
--	----------

I suddetti 400 voti sono attribuiti a ciascun ente in proporzione diretta ai conferimenti di capitale e agli investimenti effettuati. In caso di riparto frazionario dei voti, si concorda sull'utilizzo di arrotondamenti all'unità, per eccesso o per difetto.

La quota è ricalcolata annualmente al 31 dicembre, per tenere conto di eventuali operazioni di capitalizzazione avvenute in corso di esercizio.

Quota relativa al conferimento di servizi	600 voti
---	----------

I suddetti 600 voti sono attribuiti a ciascun ente in proporzione diretta alla popolazione residente, ponderata in maniera tale da considerare il peso e il numero dei servizi conferiti o delegati all'Azienda.

La ponderazione avviene attraverso l'applicazione al dato demografico di un coefficiente che riflette il valore economico dei servizi conferiti in rapporto al fatturato aziendale correlato ai medesimi.

In caso di riparto frazionario dei voti, si concorda sull'utilizzo degli arrotondamenti all'unità, per eccesso o per difetto.

La quota in oggetto è ricalcolata annualmente, prendendo a nuova base di computo le risultanze del conto economico appositamente riclassificato per servizi e la popolazione residente al 31 dicembre in ciascuno dei Comuni consorziati.

Allo scopo di incrementare il peso degli enti più piccoli, si stabilisce che la popolazione dei Comuni che assommino meno di 2000 abitanti sia arrotondata a tale importo.

In ogni caso è necessaria la maggioranza qualificata per l'approvazione da parte dell'Assemblea consortile delle Linee di indirizzo aziendali cui dovrà attenersi il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento delle attività gestionali.

ATTESO che, al termine della complessa attività di analisi e studio commissionata all'Università Politecnica delle Marche nell'anno 2004, si è reso necessario conoscere l'intendimento definitivo delle 21 municipalità dell'Ambito in ordine alla prosecuzione del percorso costitutivo dell'Azienda e alla tipologia di servizi sociali da conferire;

ACCERTATO che entro i termini stabiliti dal Comitato dei Sindaci sono pervenuti i pronunciamenti favorevoli di 20 Comuni, con l'eccezione di Cingoli, alla prosecuzione del percorso:

COMUNE DI APIRO	Deliberazione consiliare n. 46 del 25/9/2006
COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE	Deliberazione consiliare n. 22 del 29/7/2006
COMUNE DI CASTELBELLINO	Deliberazione consiliare n. 27 del 28/6/2006
COMUNE DI CASTELPLANIO	Deliberazione consiliare n. 32 del 28/6/2006
COMUNE DI CUPRAMONTANA	Deliberazione consiliare n. 48 del 29/6/2006
COMUNE DI FILOTTRANO	Deliberazione consiliare n. 54 del 28/9/2006
COMUNE DI JESI	Deliberazione consiliare n. 107 del 14/7/2006
COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI	Deliberazione consiliare n. 54 del 14/7/2006
COMUNE DI MERGO	Deliberazione consiliare n. 44 del 23/9/2006
COMUNE DI MONSANO	Deliberazione consiliare n. 35 del 23/6/2006
COMUNE DI MONTECAROTTO	Deliberazione consiliare n. 48 del 11/7/2006
COMUNE DI MONTEROBERTO	Deliberazione consiliare n. 41 del 28/6/2006
COMUNE DI MORRO D'ALBA	Deliberazione consiliare n. 15 del 28/6/2006
COMUNE DI POGGIO SAN MARCELLO	Deliberazione consiliare n. 16 del 28/6/2006
COMUNE DI POGGIO SAN VICINO	Deliberazione consiliare n. 14 del 27/9/2006
COMUNE DI ROSORA	Deliberazione consiliare n. 35 del 27/6/2006
COMUNE DI SAN MARCELLO	Deliberazione consiliare n. 39 del 31/7/2006
COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI	Deliberazione consiliare n. 35 del 11/7/2006
COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA	Deliberazione consiliare n. 47 del 27/7/2006
COMUNE DI STAFFOLO	Deliberazione consiliare n. 34 del 30/6/2006

RAVVISATA, ora l'esigenza, di dare corso all'iter procedurale provvedendo alla elaborazione dello Statuto dell'Azienda Consortile;

RILEVATO che, in relazione alla peculiare complessità dell'assetto organizzativo e gestionale della costituenda Azienda (rispetto alla quale non esistono modelli comparativi nel territorio regionale), il Comitato dei Sindaci ha deciso di reperire un autorevole supporto consulenziale finalizzato ad una corretta stesura del documento statutario, avvalendosi della consulenza dello Studio Associato Criso – Commercialisti associati di Criso Piero, Bertuccioli Fabio e Pieri Paolo di Pesaro;

ATTESO che lo schema di Statuto è stato elaborato di concerto con l'Ufficio di Presidenza e l'Ufficio di Piano nel corso di riunioni tematiche, tenendo conto dei contributi scritti e delle proposte di emendamento dei Comuni di Filottrano, Cupramontana, Mergo, Staffolo, Unione dei Comuni di Belvedere Ostrense, Morro d'Alba e San Marcello, Maiolati Spontini, Santa Maria Nuova, Monteroberto, Apiro);

UDITA la presentazione dello schema di Statuto effettuata dal Dr. PIERI dello Studio Commerciale Criso Associati di Pesaro;

UDITI gli interventi dei seguenti rappresentanti dei Comuni, di cui esiste trascrizione agli atti del servizio di Coordinamento dell'Ambito Territoriale IX:

BARCAGLIONI (Comune di S. Paolo)  
CINGOLANI (Comune di Jesi)  
BUCCIARELLI (Comune di Maiolati Spontini)  
RONCARELLI (Comune di Monsano)  
RAGAINI (Comune di Castelplanio)  
BALLANTE (Comune di Filottrano)  
SBAFFI (Comune di Cupramontana)  
CRISO (Studio Commerciale Criso Associati di Pesaro)  
FIDECICCHI (Staffolo)  
BORIONI (Istituzione Centro Servizi Sociali)

VISTA la questione sospensiva presentata dal Sindaco di Filottrano Ballante concernente il rinvio della trattazione dell'argomento.

ATTESO che la proposta di rinvio, con votazione palese, viene respinta con il voto contrario dei Comuni di Jesi, Monsano, Maiolati Spontini, S. Marcello, Castelplanio, S. Maria Nuova, Belvedere Ostrense e S. Paolo di Jesi (voti 147), voti favorevoli di Filottrano e Cupramontana (voti 34) e astenuti Apiro, Staffolo e Mergo (voti 39);

UDITI gli interventi del dr. PIERI (in merito alla valenza giuridica del contratto di servizio e alle conseguenze concernenti eventuali disavanzi di gestione) e di RAGAINI (Comune di Castelplanio);

Visto l'emendamento presentato dai rappresentanti dei Comuni di Filottrano e Cupramontana che di seguito si riporta integralmente:

“I sottoscritti Ivana Ballante, Sindaco di Filottrano e Giuseppe Sbaffi, Assessore con delega del Comune di Cupramontana, oggi 12 dicembre 2006, presentano il seguente emendamento in merito all'approvazione dello Statuto dell'Azienda Speciale Consortile. Ciò per motivi di chiarezza e trasparenza, da inserirsi all'art. 4, 3<sup>a</sup> comma:

In particolare in caso di conferimento del servizio relativo alle Case di riposo i costi ed i ricavi ad essi inerenti dovranno essere tenuti in apposito conto sempre all'interno del Bilancio consortile e l'eventuale disavanzo verrà ripianato solo ed esclusivamente dai Comuni conferenti del citato servizio secondo i criteri di cui ai successivi artt. 42 e 43.

F.to Ivana Ballante F.to Giuseppe Sbaffi

Preso atto che l'emendamento viene respinto con il voto contrario dei Comuni di Jesi, Monteroberto, Staffolo, Apiro, Castelplanio, S. Paolo, S. Marcello, Monsano, Belvedere Ostrense, S. Maria Nuova, Maiolati Spontini (voti complessivi 173), favorevoli: Filottrano e Cupramontana (voti complessivi 34) e astenuto: Mergo (voti 13);

UDITI gli interventi di CRISO, CECCARELLI (Funzionario del Comune di Monsano), IENCINELLA (Funzionario Comune di S. Maria Nuova) CUSINI (Comune di Filottrano)

Visto l'emendamento presentato da CINGOLANI (Comune di Jesi) inerente l'art. 27 rispetto al quale si propone l'aggiunta di un secondo comma del seguente tenore:

Le indennità, i rimborsi spese, le aspettative ed i permessi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente, sono determinati sulla base di quanto previsto per i consiglieri comunali dell'Ente consorziato di maggiore popolazione.

PRESO ATTO che l'emendamento viene approvato con il voto favorevole dei Comuni di Jesi, Monteroberto, Apiro, Staffolo, Cupramontana, Mergo, Castelplanio, S. Paolo, Monsano, Belvedere Ostrense, S. Maria Nuova e Maiolati Spontini, S. Marcello (voti complessivi 203), con l'astensione del Comune di Filottrano (voti 17) e nessun voto contrario

VISTO l'ulteriore emendamento presentato da CINGOLANI (Comune di Jesi), su proposta dello Studio Criso, inerente l'art. 18 comma 1^ di cui si propone la seguente nuova formulazione:

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione degli Enti Consorziati presenti, purchè costituiscano almeno la metà più uno degli Enti Consorziati presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

PRESO ATTO che l'emendamento viene approvato con il voto favorevole dei Comuni di Jesi, Monteroberto, Apiro, Staffolo, Castelplanio, S. Paolo, Mergo, S. Marcello, S. Maria Nuova, Monsano, Belvedere Ostrense, Maiolati Spontini e Cupramontana (voti complessivi 203), con l'astensione del Comune di Filottrano (voti 17) e nessun voto contrario

VISTA, infine, la risoluzione presentata da CINGOLANI concernente *"l'impegno per l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Consortile ad approfondire con il Comitato dei Sindaci le questioni relative alla gestione delle Case di Riposo conferite all'Azienda consortile stessa"*

Con voti, resi per alzata di mano:

FAVOREVOLI: Jesi, Monteroberto, Apiro, Staffolo, Mergo, S. Marcello, Castelplanio, S. Paolo, S. Maria Nuova, Monsano, Belvedere Ostrense, Maiolati Spontini (voti complessivi 186)

CONTRARI: Filottrano e Cupramontana (voti complessivi 34)

#### DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di Statuto della costituenda Azienda consortile per la gestione dei servizi sociali, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che lo schema si compone di n. 49 articoli e si suddivide in:

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II	ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
TITOLO III	ORGANI GESTIONALI, STRUTTURE ED UFFICI
TITOLO IV	CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO-

	FINANZIARIA
TITOLO V	RESPONSABILITA' E CONTROLLI
TITOLO VI	PARTECIPAZIONE
TITOLO VII	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 3) Di approvare la risoluzione concernente *“l’impegno per l’Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Consortile ad approfondire con il Comitato dei Sindaci le questioni relative alla gestione delle Case di Riposo conferite all’Azienda consortile stessa”*
- 4) Di fissare il termine del 31 gennaio 2007 per l’approvazione dello Statuto da parte dei Consigli Comunali ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE INTERCOMUNALE  
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI**

*STATUTO TIPO*

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1  
COSTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE**

E' costituito, ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo n. 267/2000, allo scopo di conseguire le finalità previste negli deliberativi adottati dagli Enti aderenti, l'Azienda speciale consortile denominata:

*AZIENDA SPECIALE CONSORTILE INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE*

tra i Comuni di :

- APIRO
- BELVEDERE OSTRENSE
- CASTELBELLINO
- CASTELPLANIO
- CUPRAMONTANA
- FILOTTRANO
- JESI
- MAIOLATI SPONTINI
- MERGO
- MONSANO
- MONTECAROTTO
- MONTE ROBERTO
- MORRO D'ALBA
- POGGIO SAN MARCELLO
- POGGIO SAN VICINO
- ROSORA
- SAN MARCELLO
- SAN PAOLO DI JESI
- SANTA MARIA NUOVA
- STAFFOLO

**ART. 2  
NATURA GIURIDICA DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE**

L'Azienda speciale consortile è Ente strumentale degli Enti Locali dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale.

Nell'Azienda speciale consortile possono entrare a far parte altri Comuni, Unione dei Comuni e Comunità montane se titolari della gestione dei servizi socio assistenziali, previo parere favorevole dell'Assemblea Consortile a maggioranza qualificata dell'80% (ottantapercento) delle quote di partecipazione, purché siano presenti i rappresentanti di almeno la metà più uno degli Enti Consorziati.

**ART. 3  
SEDE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE**

La sede legale dell'Azienda speciale consortile è in Jesi in via----- con possibilità di convocazione dell'Assemblea consortile e del Consiglio di Amministrazione nelle sedi degli Enti Consorziati.

Con deliberazione dell'Assemblea Consortile possono essere istituite sedi operative in località diverse.

L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'Azienda speciale consortile può essere dislocata in sedi diversi in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio dei comuni proprietari.

## ART. 4 SCOPO E FINALITÀ

Scopo dell'Azienda speciale consortile è l'esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio sanitarie integrate e – più in generale - la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, in relazione alle attività di competenza istituzionale degli Enti Consorziati, ivi compresi interventi di formazione e orientamento concernenti le attività dell'azienda o aventi finalità di promozione sociale dei cittadini del territorio.

I servizi istituzionali facenti capo all'Azienda speciale consortile sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, e in particolare nelle seguenti aree d'intervento:

1. Anziani
2. Disagio
3. Disabili
4. Minori e Famiglia

Il suddetto elenco è puramente indicativo, in quanto gli organi dell'Azienda speciale consortile hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi di ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa della nozione di bisogno socio assistenziale. Variazioni nella definizione delle fasce d'utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni attinenti la sfera del dinamismo demografico.

Con deliberazione dell'Assemblea Consortile sono dettagliatamente determinate, all'interno delle suindicate aree, le funzioni socio-assistenziali, i servizi e le attività conferite.

L'Azienda speciale consortile può inoltre svolgere, in misura non prevalente, la propria attività a favore di soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi del comma 3,.

L'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi e delle attività sono finalizzati ai seguenti obiettivi :

- a) *Definizione di tutti gli atti di programmazione e attuazione di servizi e di interventi di natura socio-assistenziale previste da normativa dello Stato e della Regione, con particolare riferimento agli atti programmatori previsti e definiti dalla legge 328/2000 – Piani di Zona;*
- b) *Rafforzamento della capacità di intervento degli Enti Consorziati, attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale, ancorchè collocato in posizione servente rispetto agli Enti Locali consorziati;*
- c) *Strutturazione di una Rete Locale Integrata di servizi, con razionalizzazione su base territoriale della erogazione;*
- d) *Sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio assistenziali e socio sanitari integrati;*
- e) *Accrescimento delle possibilità di investimento nel settore dei servizi alla persona;*
- f) *Sviluppo di approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità degli interventi;*
- g) *Determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzano la centralità del soggetto-utente dei servizi ed incentivano lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;*
- h) *Approfondimento dei processi di integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;*
- i) *Mantenimento, sviluppo e qualificazione dell'integrazione socio-sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più marginali;*
- j) *Consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai comuni di minore dimensione demografica;*
- k) *Sviluppo dell'informazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni;*

*l) Attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi;*

*m) Sviluppo di sinergie con il Terzo Settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato;*

Gli enti aderenti possono conferire ulteriori funzioni e servizi di propria competenza, integrando eventualmente il presente statuto, qualora ritengano opportuno gestire tali funzioni e servizi a livello sovracomunale.

Per il migliore svolgimento di ulteriori attività e funzioni, l'azienda speciale consortile provvede ad articolare la propria organizzazione in apposite aree, costituite sulla base del principio della omogeneità e della coerenza funzionale in rapporto alle caratteristiche delle attività svolte.

Al momento dell'attivazione di ciascuna delle aree di cui al presente articolo, con atto successivo l'Assemblea determina le finalità e gli obiettivi specifici di ciascuna di esse e le particolari modalità di gestione e finanziamento delle attività.

## **ART. 5 SERVIZI AGGIUNTIVI**

L'Azienda speciale consortile può erogare servizi attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti all'art. 4 in favore degli Enti Consorziati su richiesta degli Enti stessi.

I relativi oneri sono a carico degli Enti richiedenti.

## **ART. 6 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE**

Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per l'Azienda speciale consortile distingue tra criteri di partecipazione al voto e criteri di partecipazione alla spesa, con l'intento di assicurare al sistema rappresentanza e controllo democratici e all'azione operativa flessibilità e dinamismo.

La partecipazione all'Azienda speciale consortile deriva da:

- a) conferimento del capitale di dotazione;
- b) conferimento di servizi attinenti l'oggetto.

I conferimenti che danno diritto alla partecipazione sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea consortile.

## **ART. 7 CAPITALE DI DOTAZIONE**

All'atto della costituzione gli Enti Consorziati provvedono al conferimento delle quote di loro competenza, stabilite in base alla popolazione residente alla data del 31.12.2006, per un ammontare complessivo di euro 50.000,00 (cinquantamila), per come meglio indica nell'allegata tabella di riparto.

## **ART. 8 DURATA DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE E SCIOGLIMENTO**

1) Durata

L'Azienda speciale consortile ha durata indeterminata.

Ogni quinquennio l'Assemblea consortile effettuerà la verifica dei presupposti che hanno determinato la costituzione dell'Azienda speciale consortile.

2) Scioglimento dell'Azienda speciale consortile

L'Azienda speciale consortile, previo il primo triennio, potrà venire sciolto in qualunque momento nel caso di recesso della maggioranza degli Enti Consorziati e qualora, in conseguenza di ciò, l'Assemblea dia atto che i restanti Enti non dispongono delle risorse necessarie alla gestione consortile ovvero ritenga esauriti gli scopi del azienda speciale consortile.

Lo scioglimento dell'Azienda speciale consortile avviene per deliberazione degli Enti Consorziati che rappresentino la maggioranza qualificata delle quote di partecipazione dell'80% (ottantapercento) delle quote di partecipazione, purché siano presenti i rappresentanti di almeno la metà più uno degli Enti Consorziati.

Gli Enti Consorziati anche in caso di scioglimento restano obbligati per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le deliberazioni con effetto pluriennali.

In caso di scioglimento dell'azienda speciale consortile il patrimonio e le eventuali passività saranno ripartite tra gli Enti Consorziati in rapporto alle quote di partecipazioni come stabilite all'art. 11, in modo tale che, ove possibile, a ciascuno di essi vengano assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul suo territorio con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione.

Gli oneri diretti ed indotti inerenti la liquidazione sono a carico degli Enti Consorziati.

#### **ART. 9 RECESSO**

Il recesso di qualche Ente Consorziato è comunicato all'Assemblea che ne prende atto, con preavviso di almeno quattro mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario ed è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La facoltà di recesso si potrà esercitare solo dopo tre anni dalla costituzione dell'Azienda speciale consortile.

In ogni caso, agli Enti Consorziati viene fatta salva la possibilità di recedere prima dei tre anni dalla costituzione nel caso di affidamento del loro servizio socio-assistenziale ad Enti sovracomunali quali Unioni di Comuni o Comunità montane che subentrano nell'Azienda speciale consortile.

Gli Enti Consorziati approvano la modifica dello statuto e della convenzione.

Nel caso di recesso di un singolo Ente Consorziato si provvede alla liquidazione della quota di capitale spettante in rapporto alle sue quote di partecipazione, come stabilite all'art. 11 prendendo come riferimento l'anno di comunicazione del recesso.

L'Assemblea consortile, con decisione da assumersi a maggioranza qualificata come prevista dall'art. 2 comma 2, dovrà esprimersi sull'eventuale liquidazione della quota ovvero sulla possibilità di assegnare i beni immobili a suo tempo conferiti all'Azienda speciale consortile, fino a concorrenza della quota stessa al netto della quota parte di competenze di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso.

L'Ente consorziato che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso.

Il personale del Azienda speciale consortile, trasferito dai Comuni consorziati con la qualifica di personale di ruolo, in caso di recesso, sarà trasferito dalla dotazione organica del Azienda speciale consortile alla dotazione organica del Ente recedente (salvo diverso accordo tra le parti).

#### **ART. 10 – AMMISSIONI DI NUOVI ENTI**

Nel caso di specie, l'Assemblea Consortile delibera apposita proposta in merito all'accoglimento o meno della richiesta di adesione.

L'ammissione di nuovi soci comporta la ridefinizione delle quote consortili, secondo la procedura prevista dal presente Statuto.

#### **ART. 11 CRITERI DI PARTECIPAZIONE AL VOTO ASSEMBLEARE**

Ogni rappresentante è portatore di un voto plurimo, espresso in millesimi di voto, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000 (mille).

I mille voti assembleari sono attribuiti ai rappresentati degli Enti Consorziati sulla base di due criteri, da cui discendono le due distinte quote di seguito illustrate:

a) quota relativa ai conferimenti di capitale e agli investimenti = 400 (quattrocento) voti

1. i suddetti 400 (quattrocento) voti sono attribuiti a ciascun ente in proporzione diretta ai conferimenti di capitale e agli investimenti effettuati. In caso di riparto frazionario di voti, si concorda sull'utilizzo di arrotondamenti all'unità, per eccesso o per difetto;
  2. la quota in oggetto è ricalcolata annualmente, per tener conto di eventuali operazioni di capitalizzazione avvenute in corso d'esercizio. Il ricalcolo annuale delle quote avviene adottando quale base di computo l'ammontare complessivo dei conferimenti effettuato da ciascun ente dal giorno di costituzione dell'Azienda speciale consortile al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Per suddetto computo fanno fede le risultanze di bilancio.
  3. I conferimenti significativi ai fini della determinazione delle quote di voto assembleare in parola sono esclusivamente quelli finalizzati alla capitalizzazione iniziale e alle successive ricapitalizzazioni dell'Azienda speciale consortile e ad operazioni di investimento. Non sono significativi ai fini di cui al presente articolo i finanziamenti che gli enti effettuano a sostegno delle attività correnti, determinati in base al conferimento di servizi..
- b) quota relativa al conferimento di servizi = 600 voti
- I suddetti 600 voti sono attribuiti a ciascun ente in proporzione diretta alla popolazione residente, ponderata in maniera tale da considerare il peso e il numero dei servizi conferiti o delegati all'Azienda.
  - La ponderazione della popolazione avviene attraverso l'applicazione al dato demografico di un coefficiente che riflette il valore economico dei servizi conferiti in rapporto al fatturato aziendale correlato ai medesimi, escluse eventuali quote derivanti da prestazioni a soggetti non consorziati.
  - In caso di riparto frazionario dei voti, si concorda sull'utilizzo degli arrotondamenti all'unità, per eccesso o per difetto
  - La quota in oggetto è ricalcolata annualmente, prendendo a nuova base di computo le risultanze del conto economico appositamente riclassificato per servizi e la popolazione residente al 31 dicembre in ciascuno dei comuni consorziati.
  - Per la prima seduta i voti a disposizione di ciascun ente proprietario riferiti alla sola quota a) sono calcolati sulla base del conferimento di cui al precedente articolo 9 e della relativa tabella
  - Per il primo anno di gestione, in assenza del conto economico d'esercizio, viene preso a base il bilancio preventivo.
  - Allo scopo di incrementare il peso degli enti più piccoli, si stabilisce che la popolazione degli Enti con meno di 2.000 abitanti sia arrotondata a tale importo.

## **ART. 12**

### **ADOZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO**

Lo Statuto è approvato dai Consigli degli Enti Consorziati.

Le modifiche statutarie sono approvate dai rispettivi Consigli su proposta adottata dall'Assemblea Consortile a maggioranza qualificata dell'80% (ottantapercento) delle quote di partecipazione, purché siano presenti i rappresentanti di almeno la metà più uno degli Enti Corsorziati.

## **TITOLO II**

### **ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE**

#### **ART. 13**

#### **ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE**

Sono organi dell'Azienda speciale consortile:

- a) l'Assemblea dell'Azienda speciale consortile;
- b) il Presidente dell'Assemblea Consortile;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) il Direttore Generale.

#### **CAPO I**

#### **L'ASSEMBLEA DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE**

#### **ART. 14**

#### **COMPOSIZIONE**

L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti Consorziati nelle persone del Sindaco o di un suo delegato.

La delega è conferita per iscritto e comunicata al Presidente dell'Assemblea e può avere carattere permanente.

Il delegato sostituisce a tutti gli effetti il Sindaco.

I componenti dell'Assemblea permangono in carica sino a quando il Sindaco del Comune consorziato rimane in carica.

Ciascun Ente associato partecipa all'Azienda speciale consortile con responsabilità pari alla sua quota di partecipazione e il voto plurimo come fissati nel precedente art. 6 o in eventuali successivi atti d'aggiornamento.

#### **ART. 15**

#### **COMPETENZE**

L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

L'Assemblea Consortile:

- nomina e revoca il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea;
- nomina e revoca il Consiglio di Amministrazione ed il relativo Presidente e Vice Presidente;
- pronuncia la decadenza dei propri componenti e la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto;
- nomina e revoca i Revisori;
- determina le indennità spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai Revisori;
- nomina e stabilisce gli emolumenti del Segretario dell'Azienda speciale consortile;
- definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dell'Azienda speciale consortile presso Enti, Aziende ed Istituzioni ed effettua le nomine dei rappresentanti dell'Azienda speciale consortile presso Enti, Aziende ed Istituzioni espressamente riservate dalla legge all'Assemblea.

L'Assemblea Consortile approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione:

- Il piano programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra consorziato e Azienda speciale consortile;
- I bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
- Il conto consuntivo;
- La carta dei servizi;
- i programmi socio-assistenziali (PIANO SOCIALE DI AMBITO) ed i criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali, esclusi quelli relativi alla somministrazione e fornitura di beni e servizi di carattere continuativo, il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, l'assestamento ed il rendiconto;

- i regolamenti, ad eccezione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile e la contrazione di mutui non espressamente previsti in atti fondamentali dell'Assemblea stessa e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- le convenzioni con le Amministrazioni pubbliche.

L'Assemblea propone e adotta, altresì, a maggioranza qualificata dell'80% (ottantapercento) delle quote di partecipazione, purché siano presenti i rappresentanti di almeno la metà più uno degli Enti Consorziati, le modifiche al presente Statuto.

Tali modifiche devono essere successivamente approvate dai Consigli degli Enti Consorziati.

#### **ART. 16 STRUMENTI DI INDIRIZZO PER LE POLITICHE SOCIALI**

Al fine di orientare l'attività del CdA e della Direzione tecnica aziendale, l'Assemblea definisce periodicamente le LINEE DI INDIRIZZO DELLE POLITICHE SOCIALI a cui l'Azienda speciale consortile deve attenersi nell'espletamento delle proprie attività gestionali.

La successiva programmazione tecnica e gli atti conseguenti di competenza del CDA debbono quindi manifestare coerenza con gli obiettivi strategici esplicitati nelle suddette linee di indirizzo.

#### **ART. 17 FUNZIONAMENTO**

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che formula l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta, è notificato o trasmesso via fax o via e-mail alla sede dell'Ente consorziato almeno:

- 5 gg. prima dell'adunanza, nel caso di convocazione ordinaria;
- 3 gg. prima dell'adunanza, nel caso di convocazione straordinaria;
- 24 ore prima dell'adunanza, nel caso di convocazione d'urgenza;

ed è pubblicato agli Albi Pretori della sede consortile e degli Enti consorziati.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione e negli altri casi stabiliti dallo Statuto.

L'Assemblea si riunisce altresì in sessione straordinaria su iniziativa del suo Presidente, ovvero su richiesta di almeno un quinto delle quote di partecipazione o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. In questi casi la seduta deve aver luogo entro 30 giorni dal deposito della domanda che deve contenere gli argomenti da trattare, i quali devono rientrare nelle competenze dell'Assemblea.

L'Assemblea Consortile, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno l'80% (ottantapercento) delle quote di partecipazione, purché siano presenti i rappresentanti di almeno la metà più uno degli Enti Corsorziati.

In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea Consortile può deliberare in seconda convocazione sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.

L'Assemblea in seconda convocazione risulta validamente costituita purché gli enti presenti rappresentino almeno il 50% (cinquantapercento) delle quote di partecipazione e purché siano presenti i rappresentanti di almeno sette Enti Corsorziati.

Concorrono a determinare la validità delle adunanze i componenti che sono tenuti ad astenersi, anche se escono dalla sala. Non concorrono invece a determinare la validità delle adunanze i componenti che escono dalla sala prima della votazione.

Il quorum relativo alla validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione su ogni singolo argomento.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo quando vengano trattate questioni riguardanti persone che richiedano la tutela del diritto di riservatezza.

Presso la segreteria dell'Azienda speciale consortile devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea, almeno 24 ore prima, non comprendendo i giorni festivi.

#### **ART. 18 DELIBERAZIONI**

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione degli Enti Consorziati presenti, purché costituiscano almeno la metà più uno degli Enti Consorziati presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

Le deliberazioni sono assunte di regola con votazione a scrutinio palese, fatte salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'attività da questi svolta.

Nelle votazioni segrete a ciascun componente l'Assemblea saranno consegnate le schede di votazione in proporzione alle sue quote di partecipazione come determinate dall'art. 6 nonché da eventuali provvedimenti d'aggiornamento, assunti dagli organi competenti.

Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

### **CAPO II – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

#### **ART. 20 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA**

Il Presidente viene eletto, a voto palese, dalla Assemblea Consortile nel suo seno con il voto favorevole di almeno l'80% (ottantapercento) delle quote di partecipazione, purché siano presenti i rappresentanti di almeno la metà più uno degli Enti Consorziati e dura per tutta la durata del suo mandato.

Con le stesse modalità di cui al primo comma del presente articolo viene eletto il Vice Presidente.

Il Presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Il Presidente dell'Assemblea esercita in particolare le seguenti attribuzioni:

- rappresenta e convoca l'Assemblea;
- stabilisce l'ordine del giorno;
- presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli Enti Consorziati;
- controlla l'attività complessiva dell'Ente e promuove, occorrendo, indagini e verifiche;
- compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o dalle deliberazioni.

Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.

#### **ART. 21 INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE**

Le indennità, i rimborsi spese, le aspettative ed i permessi spettanti sono determinati in base a quanto previsto all'art. 82 del TUEL e successive modificazioni.

Nel caso in cui i componenti dell'Assemblea ricoprano cariche amministrative presso gli Enti Consorziati agli stessi non sono riconosciuti alcun emolumento. Agli stessi sono riconosciuti solamente i rimborsi spese.

### **CAPO III IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **ART. 22 COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA**

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è eletto per un quinquennio dalla Assemblea Consortile nella sua prima adunanza e si compone da 3 (tre) a 7 (sette) consiglieri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, tenendo conto della rappresentatività del territorio degli Enti Consorziati e dei piccoli Enti consorziati ed aventi i requisiti per l'elezione a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni presso aziende pubbliche e private, nell'associazionismo e nel volontariato, per uffici pubblici ricoperti. Costituisce titolo preferenziale la conoscenza dei problemi socio-assistenziali del territorio.

L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese ed a maggioranza qualificata dell'80% (ottantapercento) delle quote di partecipazione, purché siano presenti i rappresentanti di almeno la metà più uno degli Enti Consorziati.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e comunque fino all'insediamento del loro successori.

I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale previsti dalla legge. Si applicano ai componenti del Consiglio di Amministrazione le norme in materia di decadenza dei Consiglieri comunali.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunciata dall'Assemblea Consortile.

#### **ART. 23 INCOMPATIBILITA'**

Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con l'Azienda speciale consortile, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Azienda speciale consortile, ivi comprese le imprese appaltatrici di forniture di beni e servizi.

La qualità di componente del Consiglio di Amministrazione si perde quando si verificano le cause di ineleggibilità a Consigliere comunale e sopravvengono le incompatibilità di cui sopra e di cui all'art. 22 del presente Statuto.

La decadenza è dichiarata dall'Assemblea su proposta di un qualunque amministratore dell'Azienda speciale consortile o di un Ente consorziato.

#### **ART. 24 REVOCA**

Il Consiglio di Amministrazione ed i singoli componenti possono essere revocati a seguito di presentazione di una mozione di sfiducia motivata, proposta da almeno l'80% (ottantapercento) delle quote di partecipazione, purché siano presenti i rappresentanti di almeno la metà più uno degli Enti Consorziati ed approvata dalla Assemblea con la medesima maggioranza qualificata.

Nella stessa seduta l'Assemblea nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione o provvede alla sostituzione dei singoli componenti.

#### **ART. 25 COMPETENZE**

Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea e per il conseguimento dei fini statutari del Azienda speciale consortile, compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

In particolare:

- propone all'Assemblea Consortile il piano programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra consorziato e Azienda speciale consortile; i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; il

- conto consuntivo unitamente ad una relazione che esprima le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti; la carta dei servizi;
- propone all'Assemblea l'assunzione di mutui a medio e lungo termine ai quali l'Azienda speciale consortile possa far fronte con mezzi propri, stabilendo il piano finanziario;
  - propone i programmi socio-assistenziali (PIANO SOCIALE DI AMBITO) ed i criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali, esclusi quelli relativi alla somministrazione e fornitura di beni e servizi di carattere continuativo, il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, l'assestamento ed il rendiconto;
  - propone i regolamenti, ad eccezione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - propone gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile e la contrazione di mutui non espressamente previsti in atti fondamentali dell'Assemblea stessa e l'emissione di prestiti obbligazionari;
  - propone le convenzioni con le Amministrazioni pubbliche.
  - propone all'Assemblea questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del Consiglio di Amministrazione che necessitano del parere consultivo degli Enti Consorziati;
  - delibera i prelevamenti dai fondi di riserva e le variazioni di cassa;
  - approva i progetti, i programmi esecutivi, il piano esecutivo di gestione e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel bilancio e non attribuiti ad altri organi;
  - approva gli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali;
  - propone gli accordi con l'ASUR per la gestione della attività a rilievo sanitario e per l'integrazione tra servizi sociali e sanitari;
  - adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni relative a variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza;
  - delibera intorno alle azioni da esperire e sostenere in giudizio di qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati;
  - adotta tutti gli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività

#### **ART. 26 FUNZIONAMENTO**

L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ovvero su richiesta di due Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se adottate a maggioranza dei presenti.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono aperte al pubblico.

Il Segretario dell'Azienda speciale consortile partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali.

Esse vengono sottoscritte dal Presidente del Consiglio e dal Segretario.

Su base annua il Consiglio di Amministrazione è tenuto a svolgere una relazione sull'attività dell'Azienda speciale consortile ed a trasmetterla al Consiglio degli Enti consorziati.

#### **ART. 27 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE**

Le indennità, i rimborsi spese, le aspettative ed i permessi spettanti al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono determinati, sulla base di quanto previsto all'art. 82 del TUEL e successive modificazioni.

Le indennità, i rimborsi spese, le aspettative ed i permessi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente, sono determinati sulla base di quanto previsto per i consiglieri comunali dell'Ente consorziato con maggiore popolazione.

**CAPO IV**  
**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**ART. 28**  
**COMPETENZE**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Azienda speciale consortile; rappresenta ed è il legale rappresentante del Azienda speciale consortile e viene eletto dall'Assemblea con maggioranza qualificata dell'80% (ottantapercento) delle quote di partecipazione, purché siano presenti i rappresentanti di almeno la metà più uno degli Enti Consorziati

E' l'organo di raccordo tra l'Assemblea Consortile ed il Consiglio di Amministrazione e coordina l'attività di indirizzo espressa dalla Assemblea Consortile con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività sociali dell'Azienda speciale consortile.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- dispone l'istruzione degli affari di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissando l'ordine delle discussioni;
- può conferire incarichi ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea Consortile, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Azienda speciale consortile presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha diritto, e se richiesto obbligo, di assistere alle sedute dell'Assemblea.

Ogni volta che lo richiede deve essere sentito dall'Assemblea.

**ART. 29**  
**VICE PRESIDENTE**

Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, nominato dall'Assemblea all'interno del Consiglio di Amministrazione con maggioranza qualificata dell'80% (ottantapercento) delle quote di partecipazione, purché siano presenti i rappresentanti di almeno la metà più uno degli Enti Consorziati

**ART. 30**  
**RIMOZIONE E SOSPENSIONE**

Il Presidente del Azienda speciale consortile ed i componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione possono essere rimossi e sospesi dalla carica ai sensi dell'art. 142 del D.L.vo n. 267/2000 e successive modificazioni e negli altri casi previsti dalla legge.

**CAPO V**  
**IL DIRETTORE**

**ART. 31**  
**NOMINA**

L'incarico di Direttore è conferito dal Consiglio di Amministrazione a tempo determinato, non inferiore al triennio, mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi delle disposizioni nel tempo in vigore. L'incarico può essere conferito anche ad un dipendente degli enti aderenti.

In caso di impedimento o assenza del Direttore, le funzioni vengono esercitate su designazione del Consiglio di Amministrazione da un dipendente dell'Azienda speciale consortile o da un soggetto esterno in possesso dei necessari requisiti professionali.

**ART. 32**  
**COMPETENZE**

Il Direttore è la persona preposta alla gestione dell'attività dell'Azienda speciale consortile.

Il Direttore , in particolare:

- cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Assemblea dell'Azienda speciale consortile e dal Consiglio di Amministrazione;
- esegue le deliberazioni degli organi collegiali;
- formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
- esprime i pareri di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000;
- dirige il personale;
- presiede le commissioni di gara e l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, nonché le commissioni per la selezione del personale;
- stipula i contratti;
- adotta i provvedimenti a lui demandati dal regolamento per i servizi in economia;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione, corredandoli con apposite relazioni, gli schemi della relazione previsionale e programmatica, dei bilanci preventivi pluriennali ed annuali, nonché del rendiconto di gestione e del bilancio d'esercizio;
- riferisce dettagliatamente dell'attività svolta al Consiglio di Amministrazione ogni tre mesi e ogni qualvolta ne venga richiesto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- deve intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea senza diritto di voto;
- esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

### **TITOLO III** **ORGANI GESTIONALI, STRUTTURE ED UFFICI**

#### **CAPO I**

#### **ART. 33** **ORDINAMENTO DEGLI UFFICI**

Il Consiglio di Amministrazione approva la Dotazione Organica dell'Azienda speciale consortile e l'ordinamento degli uffici, in cui sono determinate le competenze e le responsabilità del personale.

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, l'Azienda speciale consortile può avvalersi anche del personale degli Enti Consorziati e/o convenzionati, previo consenso delle Amministrazioni interessate, mediante comando o distacco (totale o parziale), assumendosi le relative spese.

Non possono essere nominati impiegati o Direttore dell'Azienda speciale consortile i Consiglieri e gli Assessori degli Enti Consorziati.

#### **ART. 34** **IL SEGRETARIO**

Tra i Segretari o Vice Segretari degli Enti Consorziati è nominato dall'Assemblea Consortile il Segretario dell'Azienda speciale consortile.

In caso di assenza o impedimento del Segretario, le relative funzioni sono svolte da altro Segretario degli Enti Consorziati scelto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e redige i verbali, roga i contratti e svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

#### **ART. 35** **INCOMPATIBILITA' E RESPONSABILITA'**

A tutto il personale dipendente, ivi compreso il Direttore, è inibita la possibilità di esercitare altro impiego o professione, nonché ogni altro incarico, senza essere a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore e il personale sono soggetti alla responsabilità contabile ed amministrativa prevista e disciplinata per i dipendenti degli Enti Locali.

## **ART. 36 PERSONALE**

L'azienda speciale consortile, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.

Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

L'Azienda speciale consortile può esercitare i propri compiti con personale comandato dagli Enti Consorziati o da altri enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali.

L'Azienda speciale consortile potrà inoltre stipulare convenzioni finalizzate ad usufruire di servizi che l'Azienda Sanitaria Regionale (ASUR) fosse eventualmente disposta a fornire.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche dell'Azienda speciale consortile, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure nonché delle contingenze che caratterizzano nel tempo le dinamiche del mercato del lavoro.

## **TITOLO IV CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

### **ART. 37 PRINCIPI GENERALI**

Il Azienda speciale consortile esplica la sua attività con autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

### **ART. 38 PATRIMONIO**

Il Azienda speciale consortile ha un proprio patrimonio costituito dal capitale di dotazione, da trasferimenti degli enti e da acquisizioni successive.

I beni del Azienda speciale consortile sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

### **ART. 39 IL COLLEGIO DI REVISIONE**

La revisione economico-finanziaria del Azienda speciale consortile è affidata ad un collegio dei Revisori composto da tre membri nominato dall'Assemblea a maggioranza qualificata dell'80% (ottantapercento) delle quote di partecipazione, purché siano presenti i rappresentanti di almeno la metà più uno degli Enti Consorziati e scelto fra i soggetti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, costituito in esecuzione del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

Il collegio dei Revisori resta in carica per un triennio, in particolare fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina ed è rieleggibile consecutivamente per una sola volta.

Non possono essere nominati membri del collegio dei revisori, e se nominati decadono, i consiglieri degli Enti Consorziati; i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Azienda speciale consortile; coloro che sono legati all'Azienda speciale consortile da un rapporto di prestazioni d'opera retribuita; coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese esercenti gli stessi servizi affidati all'Azienda speciale consortile od industrie connesse al servizio medesimo o che abbiano stabili rapporti commerciali con il azienda speciale consortile; coloro che hanno liti pendenti con l'Azienda speciale consortile.

### **ART. 40 COMPETENZE**

L'attività ed il funzionamento dell'organo di revisione sono disciplinate dalla legge.

Il Collegio dei revisori, nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'Azienda speciale consortile, ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Azienda speciale consortile ed ai relativi uffici e può partecipare alle sedute dell'Assemblea e, ove richiesto, del Consiglio di Amministrazione.

L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è notificato ai Revisori nei termini di cui all'art. 17.

I Revisori collaborano con l'Assemblea fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza ed efficacia dell'attività dell'Azienda speciale consortile nel perseguire gli scopi consortili.

I Revisori rispondono della veridicità delle attestazioni ed adempie ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

#### **ART. 41 PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Azienda speciale consortile è costituito dai beni immobili, mobili registrati e mobili trasferiti dagli Enti Consorziati in relazione al perseguimento degli scopi statutari, nonché dai beni acquisiti dall'Azienda speciale consortile stesso nell'esercizio della sua attività.

L'Azienda speciale consortile ha la piena disponibilità del patrimonio aziendale secondo il regime della proprietà privata, fermo restando il disposto di cui all'art. 830 secondo comma del Codice Civile.

I beni dell'Azienda speciale consortile sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Il trasferimento e la cessione a terzi dei beni immobili è deliberato dall'Assemblea Consortile con maggioranza qualificata dell'80% (ottantapercento) delle quote di partecipazione, purché siano presenti i rappresentanti di almeno la metà più uno degli Enti Consorziati.

Il Azienda speciale consortile non può realizzare utili a carico degli Enti Consorziati.

#### **ART. 42 MEZZI FINANZIARI**

Le entrate del Azienda speciale consortile sono costituite da:

- a) conferimenti di capitale da parte degli Enti Consorziati;
- b) i contributi degli Enti Consorziati;
- c) contributi dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti locali territoriali, da altri Enti Pubblici o da enti o soggetti privati;
- d) proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni all'utenza;
- e) prestiti o accensioni di mutui.

#### **ART. 43 TRASFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

I trasferimenti annuali degli Enti Consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione come stabilite all'art. 11, sono determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Gli Enti Consorziati hanno l'obbligo di versare alla Tesoreria dell'Azienda speciale consortile, a semestri anticipati, una quota pari ad un mezzo della somma comunicata, salvo conguaglio.

#### **ART. 44 SERVIZIO DI TESORERIA**

Il servizio di tesoreria è affidato, previa deliberazione dell'Assemblea Consortile, ad un Istituto di Credito abilitato a svolgere tale attività in conformità alla legge.

L'oggetto del servizio di tesoreria, le modalità di affidamento, i relativi adempimenti e responsabilità, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità.

#### **ART. 45 CONVENZIONI E CONTRATTI**

L'Azienda speciale consortile esercita le attività socio-assistenziali a rilievo sanitario stipulando apposita convenzione con l'ASUR Z.T.5 competente, in conformità alla legislazione regionale.

L'Azienda speciale consortile può stipulare apposite convenzioni per l'affidamento della gestione di attività o servizi socio-assistenziali in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale, utilizzando, in via prioritaria, le risorse del territorio.

Mediante apposito regolamento sono disciplinati gli appalti di lavori, le forniture di beni e servizi, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni.

Nel regolamento sono altresì determinate la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che possono essere sostenute in economia

#### **TITOLO V RESPONSABILITA E CONTROLLI**

##### **ART. 46 RESPONSABILITA'**

Agli Amministratori, al Direttore ed al personale dell'Azienda speciale consortile si applicano le disposizioni in materia di responsabilità previste dall'ordinamento delle autonomie locali.

Gli Amministratori debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano interesse proprio o di loro parenti od affini fino al quarto grado civile.

#### **TITOLO VI PARTECIPAZIONE**

##### **ART. 47 PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO**

L'Azienda speciale consortile si applicano le disposizioni in materia di partecipazione previste dal D.L.vo n. 267/2000 e dalla Legge n. 241/1990 e successive modifiche.

L'Azienda speciale consortile uniforma la propria attività al principio della trasparenza.

Al fine di assicurare trasparenza ed imparzialità all'attività amministrativa dell'Azienda speciale consortile è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda speciale consortile, secondo le modalità stabilite dal D.L.vo 267/2000 e dalla legge 241/1990 e successive modifiche.

L'Azienda speciale consortile cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento del servizio sul territorio.

A tal fine l'Azienda speciale consortile si impegna a:

- assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta scritta;
- promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi;
- predisporre pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali dell'Azienda speciale consortile e le modalità per la migliore fruizione dei servizi.

L'Azienda speciale consortile promuove la valorizzazione e la partecipazione del volontariato instaurando legami di collaborazione stabili con le associazioni interessate, tramite convenzioni ai sensi della legge 266/91.

**TITOLO VII**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**ART. 48**  
**FUNZIONI NORMATIVE**

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Azienda speciale consortile.  
Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.

La potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine dell'Azienda speciale consortile.

I regolamenti sono soggetti alla pubblicazione all'Albo Pretorio e al sito web dell'Azienda.

I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

**ART. 49**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del D.L.vo n. 267/2000, in quanto compatibili, nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.F.  
CINGOLANI PAOLO

IL SEGRETARIO  
TORELLI MAURO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. \_\_\_\_\_ Registro di Pubblicazione.

La presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune di Jesi e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Jesi, lì .....

IL SEGRETARIO  
Dott. MAURO TORELLI

---

La stessa è pubblicata sul sito dell'Ambito Territoriale IX : [www.comune.jesi.an.it/ambito9](http://www.comune.jesi.an.it/ambito9)

---

La presente copia è conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Jesi, lì .....

IL SEGRETARIO  
Dott. MAURO TORELLI

---